



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la nota n. AL1219/20 Rev.0 in data 10/09/2020, assunta a protocollo n. 24353 in pari data, e successive comunicazioni/integrazioni, con la quale la Soc. MASTER ENERGIA S.r.l., con sede legale a Cavarzere (VE), ha chiesto di disciplinare la viabilità in Via Galileo Ferraris nel Comune di Venezia, nell'ambito portuale di Marghera, in occasione dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei camini di aspirazione e dei sostegni della Soc. ENI PROGETTI S.p.A.;

VISTA: la nota protocollo n°11823 in data 26/08/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha concesso, per quanto di competenza, il proprio nulla osta con prescrizioni, in merito alla richiesta avanzata dalla Soc. MASTER ENERGIA S.r.l. sopra richiamata;

VISTE: le proprie Ordinanze n°15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTO: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", così come modificato da ultimo con D.M. 22 dicembre 2010;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che **dalla data di emissione della presente Ordinanza e fino al 30 ottobre 2020**, saranno effettuati ad opera della ditta MASTER ENERGIA S.r.l., per conto della Soc. ENI PROGETTI S.p.A., lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei camini di aspirazione e dei sostegni di essi, con temporanea occupazione di una parte di marciapiede e di careggiata di **Via Galileo Ferraris**, prospiciente il Canale Industriale Brentella nel Comune di Venezia, ricadente nell'ambito portuale di Marghera, come meglio evidenziata nelle planimetria **allegato 1** al presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità in **Via Galileo Ferraris** - nell'ambito portuale di Marghera – subirà alcune variazioni determinanti l'istituzione di un senso unico alternato o il restringimento della carreggiata, come da Tavola 64 del disciplinare tecnico di cui al D.M. 10 luglio 2002 del Codice della Strada, allegata al presente provvedimento.

Nel suddetto tratto stradale, come individuato nell'allegato 1 alla presente Ordinanza, è vietata la sosta e la fermata dei veicoli, compresi i veicoli rimorchiati, con esclusione di quelli impiegati per l'attività della richiedente, della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Articolo 2

La ditta richiedente, responsabile dell'attività di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
2. redigere e tenere a disposizione un Piano Operativo di Sicurezza (POS), aggiornato secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quelle nazionali e regionali relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada o quant'altro il direttore dei lavori riterrà opportuno indicare dovrà essere opportunamente segnalata;
4. Oscurare i segnali preesistenti contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente al fine di non generare equivoci;
5. Mantenere la segnaletica per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. Predisporre un percorso sicuro per i pedoni ed impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente sospese;
7. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
8. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;

9. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni legislative)

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0010257.22-07-2020



